

Pubblicato il 10/11/2016



N. 07147 /2016 REG.PROV.CAU.
N. 10718/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
ARCHE SULLA RICHIESTA



F. FUNZIONARIO

sul ricorso numero di registro generale 10718 del 2016, proposto da:

Comune di Tarvisio, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani C.F. BLLTRS68A44F839P, con domicilio eletto presso l'avv. Ugo De Luca in Roma, via Federico Rosazza, 32;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Comune di Rive D'Arcano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del 6.6.2016, prot. n. 12079, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, avente ad oggetto

"Programma 6000 Campanili - Comune di Tarvisio (UD) - sentenza Tar Lazio 10622/2015 - nuovi progetti di interventi";
- tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, in relazione principalmente ai profili di "fumus" individuabili nella censura che contesta l'individuazione di una rinuncia implicita al finanziamento richiesto e oggetto di pronuncia di questo TAR passata in giudicato (n. 10622/2015);

Considerato che il Ministero intimato dovrà quindi rivalutare il procedimento alla luce di quanto osservato nella presente ordinanza;

Considerato che il ricorso risulta notificato a un solo Comune controinteressato e che, in relazione alla fase di merito, il Collegio ritiene necessaria l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., nei confronti di tutti gli altri comuni collocatisi in posizione utile e individuati come destinatari delle risorse di cui al "Programma 6000 Campanili";

Considerato che, per l'elevato numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter



autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della presente ordinanza, di un sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

- ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 50 (cinquanta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

- ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi per la peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 aprile 2017;
- c) autorizza parte ricorrente a procedere alla integrazione del contraddittorio processuale, con le modalità e i termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:



Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 2 fogli, per complessive 2 pagine. In allegato è inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Roma, **18 NOV. 2016**



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Eliziana ALLEGRI -